

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

U N E P

Via Terme di Traiano, 56 – 00053 Civitavecchia (RM)
Tel.: 0766/360224; 0766/360319; 0766/360353
Pec: unep.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it

La riforma Cartabia – le nuove disposizioni d’interesse in vigore dal 28/02/23

Come è noto, il D. Lgs. N. 149/2022 ha introdotto diverse, nuove disposizioni in materia di procedura esecutiva, che riguardano le attività istituzionali dell’Unep.

Con la presente, si danno alcune indicazioni per la presentazione delle richieste di notifica ed esecuzione, tenendo conto delle novità normative, in attesa di ricevere istruzioni dal Superiore Ufficio.

1. Obbligo di eseguire la notificazione a mezzo pec (art. 3, co. 11, D. Lgs. N. 149/2022)

Le modifiche dell’art. 137 c.p.c. prevedono che la notifica possa essere fatta anche dall’avvocato, oltre che dall’ufficiale giudiziario, nei casi e con le modalità previste dalla legge (ai sensi della L. n. 53/1994).

Dalla lettura del 5° e 7° comma, di nuova introduzione, si evince che l’avvocato è obbligato a tentare la notificazione in proprio, a mezzo *pec*, in tutti i casi in cui il destinatario sia titolare di un indirizzo *pec* (imprese, professionisti, soggetti che abbiano scelto di avere un domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi), mentre potrà rivolgere istanza all’ufficiale giudiziario unicamente in due casi: quando il destinatario della notifica non abbia l’obbligo di dotarsi di un indirizzo *pec* e quando la notificazione non vada a buon fine per cause non imputabili al destinatario.

In tal caso, l’avvocato dovrà corredare l’istanza all’Unep di apposita dichiarazione, attestante l’impossibilità di effettuare la notifica in proprio a mezzo *pec*.

Si allega fac-simile, da compilare al momento della presentazione della richiesta di notifica.

2. La modifica dell’art. 149 bis c.p.c. prevede l’obbligo, anche per l’ufficiale giudiziario, di eseguire la notifica a mezzo pec, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo della pec o del domicilio digitale.

Tale modalità interessa, in particolare, le attività di esecuzione dei pignoramenti c/o terzi, però non è ancora possibile ad oggi, poiché manca il decreto attuativo del Ministero della Giustizia che, ai sensi della stessa norma, deve individuare gli strumenti informatici necessari per la formazione del documento digitale contenente la relazione di notifica, congiunto all’atto a cui si riferisce.

Pertanto, per i procedimenti esecutivi iniziati dal 1° marzo 2023, nel caso di una richiesta di notifica/esecuzione di un atto diretto ad un destinatario che, per legge, deve avere un indirizzo *pec* risultante da pubblici elenchi, l’avvocato richiedente dovrà indicare l’indirizzo *pec* dei destinatari e l’esecutore dovrà attestare, nella relazione, l’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c., in mancanza del previsto decreto ministeriale.

Finché non sarà possibile la notifica telematica, per i motivi già detti, l’Unep incaricato procederà alla notifica nella modalità ordinaria, cioè ai sensi dell’art. 149 c.p.c., per le notifiche a mezzo del servizio postale ed ai sensi degli art. 137 e seguenti c.p.c., per le notifiche richieste “a mani”.


Il Dirigente Unep
Dott.ssa Daniela Buono

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv., quale procuratore di, chiede all'UNEP del Tribunale di di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed all'uopo dichiara che:

- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.2.2023;
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito

Data,

Firma